

Titolo: COVID-19, Cassa Integrazione: istruzioni per la domanda integrativa

La [circolare INPS 28 marzo 2020, n. 47](#) illustra le misure a sostegno del reddito previste dal decreto-legge 18/2020 (decreto "Cura Italia"), per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19.

L'articolo 41, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto l'**estensione** delle prestazioni di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), di assegno ordinario e di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) **ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020**.

Pertanto queste prestazioni, con causale "COVID-19 nazionale", sono riconoscibili, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a nove settimane, anche ai lavoratori che al 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.

Il [messaggio 14 aprile 2020, n. 1607](#) chiarisce che le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale "COVID-19 nazionale" possono inviare una **domanda integrativa**, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che prima non rientravano tra i beneficiari della prestazione.

Il termine di scadenza per la trasmissione delle domande è fissato alla fine del quarto mese successivo a quello di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con decorrenza dalla data odierna.

Il messaggio, inoltre, precisa che per consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrativa.